

**Commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 febbraio
2017 – ricorso n. 64297/12**

Violazione dell'art. 8 della Convenzione


La sentenza in commento ha condannato il Governo Italiano per violazione dell'art. 8 della Convenzione, a causa dei ritardi irragionevoli nel procedimento penale nei confronti del ricorrente, assolto dalla imputazione di abuso sessuale in danno dei figli minori.

La Corte ricorda che per un genitore ed un figlio stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare e che i provvedimenti interni che impediscono ciò, costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'art. 8 della Convenzione.

Finalità dell'art. 8, infatti, è anche quella di tutelare l'individuo dalle ingerenze arbitrarie del Governo. Lo Stato è tenuto ad adottare provvedimenti volti a riunire genitori e figli.

I provvedimenti volti alla riunificazione dei genitori e figli devono essere adottati rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irreparabili per i rapporti tra il figlio ed il genitore che non vive con lui.

Ciò comporta che in presenza di un giudizio penale, è obbligo dello Stato Italiano garantire che il giudizio arrivi a definizione in tempi ragionevoli, e ciò perché il giudizio penale ha un impatto diretto e determinante sul diritto alla vita familiare dell'imputato, diritto che, tanto più nel caso di assoluzione, deve essere ripristinato nel più breve tempo possibile, nello stesso interesse di tutti i componenti del nucleo familiare.


Avv. Giovanni Maria Giaquinto

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CASO [REDACTED] c. ITALIA

(Ricorso n.64297/12)

SENTENZA

STRASBURGO

23 febbraio 2017

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate all'art. 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire ritocchi di forma

Nella causa [REDACTED] c. Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione) riunita in una camera composta da:

Mirjana Lazarova Trajkovska, *Presidente*,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos, Robert Spano,
Armen Harutyunyan, *Giudici*,
e Abel Campos, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 31 gennaio 2017
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 64297/12) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il signor _____ ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 15 settembre 2012 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il ricorrente è rappresentato dall'avv. _____ avvocato a Roma. Il Governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo rappresentante, la signora _____, e dal suo co-rappresentante, Sig. _____.
3. Il 13 gennaio 2014, le obiezioni relative all'articolo 8, sono state comunicata al Governo e il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto, ai sensi dell'articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

4. Il ricorrente è nato nel _____ e vive a _____.
5. Il ricorrente, _____ è padre di due figli, G. I. e D. A., nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004 dalla relazione avuta con la signora C.L.M., cittadina americana.
6. Il 24 gennaio 2007 l'ex-compagna del ricorrente ha lasciato l'Italia con i suoi figli ed è andata negli Stati Uniti. Il 12 febbraio 2007, il ricorrente si è rivolto alle autorità giudiziarie per il rientro in Italia dei bambini. Un procedimento per sottrazione internazionale di minori è stato aperto nei confronti di C.L.M. Il 27 maggio 2007 il Tribunale di Phoenix ha ordinato il rimpatrio dei figli che sono tornati in Italia con la madre. Dagli atti emerge che, in seguito, con sentenza del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Viterbo ha condannato C.L.M. per sottrazione di miniorialla pena di undici mesi di reclusione.
7. Con ordinanza del 30 settembre 2008, il Tribunale per i minorenni di Roma ("il Tribunale") ha affidato i figli alla madre e ha autorizzato il padre ad incontrarli secondo le modalità previste dai servizi sociali.

8. Con ordinanza dell' 11 novembre 2008, il Tribunale ha confermato l'affidamento alla madre e il diritto di visita del padre.
9. Il ricorrente ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale alla Corte d'Appello di Roma. Quest'ultima ha disposto una perizia per verificare la capacità del ricorrente e di C.L.M. di esercitare il ruolo di genitori.
10. In data 26 maggio 2009, il perito ha depositato la propria relazione. Secondo la perizia entrambi i genitori avevano un buon rapporto con i bambini, ma esistevano gravi tensioni tra loro.
11. Con decisione del 9 febbraio 2010, la Corte d'Appello, tenendo conto delle indicazioni del perito e delle difficoltà legate alla professione del ricorrente, ha affidato la custodia dei bambini ai servizi sociali, con collocamento dei figli presso la madre concedendo al ricorrente il diritto di visita per due fine settimana al mese e un pomeriggio a settimana.
12. Il 7 marzo 2011 il ricorrente ha presentato una denuncia contro C.L.M. per sottrazione di minori, argomentando che la stessa si era allontanata dal luogo di residenza con i bambini. Lo stesso giorno, C.L.M. ha presentato una denuncia nei confronti del ricorrente per abuso sessuale nei confronti di D.A. Da quella data, per circa un anno, il ricorrente non ha più incontrato i suoi figli.
13. Il 10 marzo 2011, il pubblico ministero ha sottolineato che, a causa del comportamento dei genitori, i minori sono stati esposti ad una situazione di stress molto grave e ha chiesto la sospensione provvisoria della potestà genitoriale di entrambi.
14. In data 19 aprile 2011, il giudice ha accolto la richiesta di sospensione della potestà genitoriale di entrambi i genitori e ha ordinato la collocazione temporanea dei bambini in una struttura dei servizi sociali. Dal fascicolo emerge che il 3 maggio 2011, il Tribunale ha disposto il collocamento dei figli presso la madre.
15. Il Tribunale ha disposto una perizia al fine di verificare se effettivamente D.A. era stato vittima di abusi sessuali.
16. In data 20 settembre 2011, il medico ha depositato la propria relazione nella quale ha affermato che D.A. non mostrava alcun segno di violenza sessuale.
17. Nel settembre del 2011, C.L.M. ha presentato una nuova denuncia contro il ricorrente per abusi sessuali nei confronti di G.I.
18. Il 7 ottobre 2011, il giudice ha disposto lo svolgimento di incontri tra il ricorrente e i suoi figli in presenza di assistenti sociali.
19. Gli incontri si sono svolti solo dall'11 marzo 2012, vale a dire cinque mesi più tardi.
20. Tra l'11 marzo e il 20 luglio 2012, il ricorrente ha incontrato i suoi figli dodici volte, sempre in presenza di assistenti sociali.
21. Il 30 luglio 2012, i servizi sociali hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale, la relazione relativa allo svolgimento degli incontri. Dalla relazione è emerso che i bambini si

trovavano in una situazione stressante, la madre era un ostacolo al ripristino dei rapporti con il padre e aveva difficoltà a gestire il comportamento dei bambini. I servizi sociali hanno consigliato la psicoterapia per i bambini.

22. Nel mese di ottobre del 2012, il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari ("GIP") l'archiviazione delle due denunce presentate contro il ricorrente.

23. Tra il 20 luglio del 2012 e gennaio 2013, il ricorrente non ha mai incontrato i propri figli. Risulta dagli atti che gli incontri non si sono svolti a causa del rifiuto dei bambini e della mancanza di cooperazione da parte di C.L.M.

24. In data non precisata il ricorrente ha presentato una denuncia contro la sua ex compagna per abuso sessuale.

25. Con decisione del 12 dicembre 2012, il Tribunale per i minorenni ha ritenuto necessario adottare provvedimenti per aiutare a stabilire il rapporto tra i bambini e il loro padre. Ha indicato che, benché il collocamento dei figli presso la madre non fosse opportuno, a causa della denigrazione del padre da parte della madre, il loro allontanamento dalla madre sarebbe stato un provvedimento troppo severo per i bambini. Per queste ragioni, ha mantenuto il collocamento dei bambini presso la madre, ha ordinato a quest'ultima di eseguire le decisioni del Tribunale e quelle dei servizi sociali, e ha autorizzato gli incontri, in presenza di assistenti sociali, tra padre e figli. Il Tribunale ha infine disposto che gli incontri si svolgessero con o senza l'approvazione dei bambini, ritenendo che gli stessi potevano essere condizionati dal comportamento della madre.

26. Il ricorrente afferma di aver incontrato i suoi figli quattro o cinque volte tra gennaio e marzo del 2013.

27. A seguito della richiesta del pubblico ministero di archiviazione relativamente alla denuncia per abusi sessuali, il 19 aprile 2013, il GIP ha chiesto al pubblico ministero la prosecuzione delle indagini e di formulare il capo d'accusa per abusi sessuali.

28. Il 29 maggio 2013, il ricorrente è stato rinviato a giudizio dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare ("GUP").

29. Il 19 novembre 2013, il tribunale per i minorenni ha incaricato il tutore di organizzare incontri tra il ricorrente e i bambini in ragione della necessità di rafforzare i loro legami.

30. Il 30 gennaio 2014 è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, indicando la data del 17 marzo 2014.

31. Il 5 maggio 2014, il ricorrente è stato assolto dall'accusa di abusi sessuali.

32. In data 11 giugno 2014, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta del ricorrente affinché C.L.M. venisse privata della potestà genitoriale, ha disposto l'affidamento congiunto dei figli, ha fissato la loro residenza presso la madre e ha concesso al ricorrente il diritto di visita ogni fine settimana.

33. Il 14 luglio 2014, C.L.M. ha chiesto che gli incontri liberi tra il ricorrente ed i bambini fossero subordinati alla terapia di coppia. Il ricorrente, da parte sua, ha chiesto che i bambini non fossero affidati a CLM, che la stessa venisse privata della potestà genitoriale, e che venisse fissato un giorno a settimana per un progetto di avvicinamento del padre ai figli con l'aiuto di un terapeuta.

34. Con decisione del 23 settembre 2014, la Corte d'Appello ha sospeso gli incontri liberi del sabato e della domenica e ha incaricato i servizi sociali di stabilire un nuovo calendario degli incontri (fissando incontri almeno un giorno a settimana in ambiente neutro), allo scopo di ripristinare, non appena possibile, gli incontri liberi. Ha ordinato ai genitori di svolgere nell'interesse dei bambini, un percorso terapeutico per consentirgli di superare i contrasti tra loro, e, preferibilmente, congiuntamente o individualmente, presso una struttura indicata dai servizi sociali o scelta di comune accordo tra loro. Secondo la Corte d'Appello bisognava tenere conto dello stato psicologico dei bambini, della complessità della situazione, del conflitto tra i genitori, della lunga interruzione del rapporto tra padre e figli, e del disagio di questi ultimi.

35. Il 16 gennaio 2015, è stata depositata la relazione dei servizi sociali relativa allo svolgimento degli incontri. Stando a questa relazione, i bambini erano contrari all'idea di incontrare il ricorrente. Sempre secondo la relazione, G.I. aveva trovato alcune notizie su internet legate alla sua storia, che sarebbero state pubblicate dal ricorrente e successivamente cancellate dalla polizia, e lei era molto arrabbiata con il padre.

36. Con decisione del 20 gennaio 2015, la Corte d'Appello, vista la relazione dei servizi sociali e la necessità di comprendere le vere ragioni per cui i bambini mostravano un comportamento negativo nei confronti del padre, ha confermato la decisione del 23 settembre 2014, chiedendo ai servizi sociali di agire con urgenza e accelerare l'inizio del percorso terapeutico previsto nella sua decisione del 23 settembre 2014 (supra, paragrafo 34).

37. Nel 2015, il ricorrente ha incontrato G.I. diciassette volte e D.A. quindici volte.

38. Secondo la relazione dei servizi sociali dell'8 gennaio 2016, nel corso dell'ultimo incontro del dicembre 2015, D.A. sembrava regredito e mostrava grande aggressività nei confronti del ricorrente, mentre G.I. aveva un comportamento di apertura verso il padre.

39. Il 9 maggio 2016, è stata depositata una relazione dai servizi sociali. Nella relazione veniva indicato che il rapporto tra il ricorrente e G.I. era un po' migliorato, mentre il rapporto con D.A. era sempre molto teso a causa delle accuse del bambino di abusi sessuali da parte del padre. Secondo la relazione, il comportamento di C.L.M. e del suo compagno, che tendeva a demonizzare e screditare il ricorrente, aveva penalizzato quest'ultimo. Sempre secondo la relazione, la fedeltà dei bambini alla loro madre impediva loro di avvicinarsi al padre. Infine, secondo la relazione, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione tra il ricorrente e D. A. in quel momento.

40. Con decisione del 7 giugno 2016, la Corte d'Appello di Roma, sulla base delle relazioni dei servizi sociali e tenendo conto della complessità della situazione, dell'intensità del conflitto tra i genitori e della loro incapacità di condividere le scelte relative ai figli, ha annullato la sua precedente decisione e ha affidato i figli ai servizi sociali, fissando la loro

residenza principale presso la madre. La Corte d'Appello ha intimato alla madre di non mettere il figlio contro il ricorrente. Per quanto riguarda gli incontri, ha annullato la sua precedente decisione e ha ordinato ai servizi sociali di fornire un sostegno personalizzato a D.A. finalizzato ad un rapido riavvicinamento con il ricorrente. Per quanto riguarda gli incontri con G.I., la Corte d'Appello ha incaricato i servizi sociali di pianificare e organizzare il primo incontro in presenza di un assistente sociale per poi tornare ad organizzare incontri liberi.

41. Il ricorrente sostiene di aver incontrato l'ultima volta D.A. il 21 aprile, 2016 e G.I. il 22 Giugno 2016.

II. Diritto nazionale pertinente

42. Il diritto nazionale pertinente è descritto nella sentenza *Strumiac. Italia* (n. 53377 / 13, §§ 73-78, 23 giugno 2016).

IN DIRITTO

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

43. Il ricorrente afferma che la durata del procedimento penale sugli abusi sessuali ha compromesso il rapporto con i suoi figli. Inoltre, sostiene che le decisioni delle giurisdizioni interne, che non si sarebbero adoperate per un riavvicinamento tra lui e i suoi figli, hanno violato il suo diritto al rispetto della vita familiare, come previsto dall'articolo 8, della Convenzione.

Tale disposizione recita:

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.

44. Il Governo respinge l'argomentazione del ricorrente.

A. Sulla ricevibilità

45. Il Governo eccepisce il non esaurimento delle vie di ricorso interne sulla base del fatto che il ricorrente non ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello del 9 febbraio 2010 (vedi paragrafo 11 supra) e che non ha impugnato né la decisione del Tribunale del 7 ottobre 2011 (vedi paragrafo 18 supra), né quella del 12 dicembre 2012 (vedi paragrafo 25 supra). A questo proposito, il Governo ritiene che il ricorrente avrebbe potuto richiedere una revisione di queste decisioni sulla base dell'articolo 333 del codice civile.

46. Il ricorrente sostiene di aver sempre esaurito le vie di ricorso interne. Sostiene di aver adito il tribunale per i minorenni e la Corte d'Appello più volte tra il 2007 e il 2016. In particolare, fa riferimento a tutte le decisioni adottate tra il 2007 e il mese di giugno 2016.

47. La Corte ricorda che le decisioni del Tribunale per i minorenni riguardanti in particolare il diritto di visita non sono definitive e possono quindi essere modificate in qualsiasi momento sulla base di eventi legati alla situazione in questione. Pertanto, l'evoluzione del procedimento interno è la conseguenza del carattere non definitivo delle decisioni del Tribunale dei minori riguardanti il diritto di visita. Inoltre, la Corte osserva che in questo caso il ricorrente sostiene di non essere stato in grado di esercitare pienamente il suo diritto di visita dal mese di gennaio del 2007 e ha presentato ricorso il 2 agosto 2013 dopo aver adito più volte il Tribunale dei minori, che si è pronunciato sul suo diritto. Ha osservato che il ricorrente aveva a disposizione questo rimedio interno per lamentarsi dell'interruzione dei contatti con sua figlia (*Strumiac. Italia*, n° 53377/13, § 90, 23 giugno 2016, *Lombardo c. Italia*, n° 25704/11, § 63, 29 gennaio 2013, e *Nicolò Santillic. Italia*, n° 51930/10, § 46, 17 dicembre 2013).

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorrente abbia esaurito i rimedi a disposizione e che è necessario respingere l'eccezione sollevata dal Governo.

49. Considerato che la richiesta non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a), della Convenzione e che non sussiste nessun altro motivo di irricevibilità, la Corte la dichiara ammissibile.

B. Nel merito

1. Argomentazioni delle parti

50. Il ricorrente afferma che, nonostante la condanna di *C.L.M.* per sottrazione di minori, i giudici hanno deciso di mantenere la residenza principale dei figli presso la sua abitazione e del suo compagno. Egli sostiene inoltre che il Tribunale dei minori ha autorizzato anche il compagno di *C.L.M.* ad accompagnare i bambini agli incontri organizzati con lui. Il ricorrente afferma che, dalla denuncia della ricorrente del 7 marzo 2011 per abusi sessuali, ha incontrato i suoi figli per la prima volta solo il 9 marzo 2012 e poi il 30 marzo 2012 e il 19 aprile 2012.

51. Afferma inoltre di aver incontrato i suoi figli per otto ore tra marzo e luglio 2012 e per quarantuno ore tra gennaio 2013 e giugno 2014, circostanza che verrebbe tradotta in una media di un'ora e venticinque minuti al mese, insufficiente per lui per poter mantenere un rapporto reale con i suoi figli.

52. Il ricorrente contesta alle autorità di aver lasciato i bambini in un ambiente ostile per tre anni, nonostante le perizie che, secondo lui, hanno messo in luce la sua denigrazione da parte della madre (vedi paragrafo 25), e di non aver adottato nessun provvedimento per favorire una vera riconciliazione tra lui ed i suoi figli.

53. Secondo il Governo, dalle decisioni dei giudici nazionali emerge che hanno sempre agito nell'interesse dei bambini. Il Governo sostiene che la decisione di sospendere, in alcuni periodi, le relazioni tra i bambini e il loro padre è stata presa a causa delle sofferenze psicologiche che hanno causato ai bambini. Afferma che nel 2013, i bambini hanno incontrato regolarmente il ricorrente in presenza dei servizi

sociali perché non erano pronti per un nuovo tipo di rapporto con il padre. Ha aggiunto che ai minori è stato fornito un supporto psicologico.

54. Per quanto riguarda la durata del procedimento penale, il Governo ritiene che fosse normale data l'importanza delle accuse, la complessità del procedimento - in particolare a causa dell'età dei bambini - e al comportamento delle parti. Inoltre, afferma che, per tutta la durata del procedimento penale, il ricorrente ha potuto continuare ad incontrare i suoi figli e che le autorità hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere i minori. Secondo il Governo, la durata del procedimento penale non ha avuto alcuna conseguenza negativa, in quanto i bambini in ogni caso si sono rifiutati di vedere il ricorrente a causa delle accuse contro di lui.

2. Valutazione della Corte

55. La Corte ricorda che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (*Kutzner c. Allemagne*, n 46544/99, § 58, CEDU 2002) e che i provvedimenti interni che impediscono ciò, costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (*K. e T.c. Finlandia [GC]*, n ° 25702/94, § 151, CEDU 2001-VII).

56. Come la Corte ha più volte ricordato, se lo scopo dell'articolo 8 della Convenzione è essenzialmente quello di tutelare l'individuo dalle ingerenze arbitrarie del Governo, non si limita a stabilire che lo Stato debba astenersi da tali ingerenze: a tale impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi possono comportare l'adozione di provvedimenti che mirano al rispetto della vita familiare, anche nei rapporti tra le persone, tra cui la creazione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi delle parti interessate e il rispetto delle decisioni giudiziarie, o di provvedimenti specifici appropriati (cfr., *mutatis mutandis*, *Zawadka c. Polonia*, No. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005). Questo arsenale deve consentire allo Stato di adottare provvedimenti volti a riunire genitore e figlio, anche in caso di conflitto tra i due genitori (cfr., *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, No. 31679/96, § 108, CEDU 2000-1, *Sylvester c. Austria*, 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, *Zavrel c. Repubblica Ceca*, n 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e *Mihailova c. Bulgaria*, n 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006). Inoltre, gli obblighi positivi non si limitano a garantire che il figlio possa riunirsi al genitore o avere un contatto con lui; essi includono anche l'insieme dei provvedimenti preparatori per raggiungere questo obiettivo (cfr., *mutatis mutandis*, *Kosmopoulou c. Grecia*, n°60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, *Amanalachioai c. Romania*, n 4023/04, §95, 26 maggio 2009, *Ignaccolo-Zenide*, già citata, §§ 105 e 112, e *Sylvester*, sopra citato, § 70).

In entrambi i casi, si deve tener conto del giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso, tenendo conto, tuttavia, del fatto che l'interesse superiore del minore sia un fattore determinante (*Gnahoré c. Francia*, n 40031/98, § 59 CEDU 2000-IX), che, in base al tipo e alla gravità, può prevalere su quello dei genitori (*Sahin c. Germania [GC]*, n ° 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII).

57. Inoltre, la Corte ricorda che, per essere adeguati, i provvedimenti volti alla riunificazione dei genitori e figli devono essere adottati rapidamente perché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irreparabili per i rapporti tra figlio e il genitore che non vive con lui (cfr., *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide*, § 102, *Maire c. Portogallo*, No. 48206/99, § 74, CEDU 2003-VII, *Pini e altri c. Romania*, n. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDU 2004-v (estratti), *Bianchi c. Svizzera*, n. ° 7548/04, § 85, 22 giugno 2006 e *Mincheva c. Bulgaria*, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010). Il fattore tempo riveste quindi un'importanza particolare perché eventuali ritardi procedurali potrebbero effettivamente trasformare il problema in un conflitto (*H. c. Regno Unito*, sentenza 8 luglio 1987, serie A No. 120, pp 63-64, §§ 89-90; *P.F. c. Polonia*, n. 2210/12, § 56, 16 settembre 2014).

58. La Corte ricorda inoltre che il fatto che gli sforzi delle autorità siano stati vani non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato sia venuto meno agli obblighi positivi previsti dall'articolo 8 della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Mihailova*, citato § 82). Infatti, l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per ricongiungere il minore con il genitore con il quale non vive non è assoluta, e la comprensione e la cooperazione di tutti gli interessati sono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono adoperarsi per agevolare tale cooperazione, il loro obbligo di utilizzare la coercizione in questa materia si ritiene di portata limitata: essi devono tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà di queste stesse persone, e soprattutto, degli interessi del figlio e dei diritti ad esso conferiti dall'articolo 8 della Convenzione (*Voleský c. Repubblica Ceca*, n. 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come la giurisprudenza della Corte riconosce sempre, quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo delicato settore è necessaria una grande cautela (*Mitrova e Savik c. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia*, n. 42534 / 09, § 77, 11 febbraio 2016, e *Reigado Ramos c. Portogallo*, No. 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) e l'articolo 8 della Convenzione non consente ad un genitore di intraprendere azioni dannose per la salute e lo sviluppo del bambino (*Elsholz c. Germania* [GC], n. ° 25735/94, §§ 49-50, CEDU 2000-VIII).

59. Infine, la Corte ricorda che, sebbene l'articolo 8 non contenga requisiti procedurali espliciti, il processo decisionale relativo ai provvedimenti di interferenza deve essere equo e volto a rispettare gli interessi tutelati da tale disposizione. Occorre quindi stabilire, a seconda delle circostanze del caso, e soprattutto della gravità dell'interferenza e delle misure da adottare, se i genitori abbiano avuto un ruolo nel processo decisionale, nel suo complesso, in misura sufficiente a garantire loro la necessaria protezione dei loro interessi. In caso contrario, è stato violato il diritto alla loro vita familiare e l'interferenza derivante dalla decisione non può essere considerata "necessaria" ai sensi dell'articolo 8 (*W. c. Regno Unito*, 8 Luglio 1987 § 64, serie An. 121).

60. In questo caso, la Corte ritiene opportuno esaminare separatamente le censure relative all'articolo 8 della Convenzione e intende iniziare la sua valutazione sotto il profilo procedurale di tale disposizione.

a) Relativamente ai ritardi irragionevoli che si sarebbero verificati nel procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente

61. Il ricorrente lamenta che la durata del procedimento penale abbia prolungato la separazione dai suoi figli e che abbia ostacolato la costruzione di un vero rapporto.

62. La Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente era sospettato di aver commesso abusi sessuali sulla persona dei suoi figli, successivamente alla denuncia penale depositata in tal senso da C.L.M. nel marzo 2011. Di conseguenza essa ritiene che, in attesa dei risultati delle indagini preliminari, l'interesse dei bambini abbia giustificato la sospensione e la restrizione del diritto genitoriale e di visita del ricorrente, e che abbia legittimato l'interferenza nel diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. L'interferenza dunque è stata "necessaria" per la protezione dei diritti degli altri, in questo caso i diritti dei bambini, fino alla fine delle indagini preliminari.

63. Tuttavia, lo stesso interesse dei bambini richiedeva di sviluppare nuovamente il legame familiare una volta che le misure non sono più apparse necessarie (*Olsson c. Svezia* (n° 2), n° 13441/87, § 90 serie A n° 250).

64. La Corte ricorda inoltre che si può anche prendere in considerazione, in merito all'articolo 8 della Convenzione, la durata del processo decisionale delle autorità interne e di tutti i relativi procedimenti giudiziari. In effetti, un ritardo nel procedimento rischia sempre in casi simili, di decidere il caso come fatto compiuto. Il rispetto effettivo della vita familiare richiede che i futuri rapporti tra genitori e figli siano regolati solo sulla base di tutti gli elementi rilevanti, e non del semplice tempo trascorso (*W. c. Regno Unito*, già citat, §§ 64 e 65, e *Covezzi e Morselli c. Italia*, n° 52763/99, § 136, 9 maggio 2003).

65. In questo caso, la Corte osserva che, nel mese di ottobre 2012, a seguito della perizia, datata 20 settembre 2011, secondo la quale il bambino non aveva mostrato segni di violenza (vedi supra, paragrafo 16), la Procura presso il Tribunale di Viterbo ha aspettato tredici mesi prima di chiedere al GIP l'archiviazione della denuncia penale.

66. La Corte rileva che il GIP ha aspettato più di sei mesi prima di decidere sulla richiesta di archiviazione del procuratore. Nel frattempo, il ricorrente non è stato in grado di esercitare alcuna influenza circa l'esito del procedimento e non aveva alcun rimedio a disposizione per accelerare la procedura. Inoltre, tra la data in cui l'interessato è stato rinviato a giudizio (29 maggio 2013) e la data in cui il GUP ha tenuto l'udienza preliminare (17 marzo 2014) e ha deciso nel merito della causa, sono passati quindici mesi.

67. La Corte non è convinta che tale ritardo fosse necessario. Di conseguenza, conclude che il ritardo da parte delle autorità nazionali sia ingiustificato. Inoltre, durante questo periodo, il ricorrente ha avuto un accesso limitato ai propri figli. Infatti, a seguito della sentenza del Tribunale del 12 Dicembre 2012 con la quale ordinava alla madre dei figli di rispettare le decisioni del Tribunale e quelle dei servizi sociali che richiedevano che gli incontri si svolgessero anche in caso di riluttanza da

parte dei bambini, sono stati organizzati solo pochi incontri tra il ricorrente e i suoi figli. Inoltre, il ricorrente ha dovuto aspettare fino alla sua assoluzione per chiedere di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale e di esercitare un più ampio diritto di visita.

68. Secondo la Corte, bisognava osservare maggiore diligenza e velocità nell'adozione di una decisione che riguarda i diritti garantiti dall'articolo 8 della Convenzione. La Corte ribadisce che l'importanza del procedimento per il ricorrente richiedeva un trattamento urgente, poiché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irreparabili per i rapporti tra figlio e il genitore che non vive con lui. Infatti, la perdita di contatto con un figlio può portare ad un crescente deterioramento del suo rapporto con il proprio genitore.

69. La Corte osserva che, se la restrizione dei rapporti tra il ricorrente e i suoi figli è stata giustificata fino a quando il procedimento penale nei confronti del ricorrente non fosse terminato, si sono verificati ritardi irragionevoli nel procedimento penale, che hanno avuto un impatto diretto e determinante sul diritto alla vita familiare dell'interessato. A causa delle carenze riscontrate (*Errico c. Italia*, n° 29768/05, § 61, 24 febbraio 2009) nel corso del presente procedimento, la Corte non ritiene dunque che le autorità italiane abbiano adottato tutte le misure necessarie, alle quali potevano essere ragionevolmente richieste, per ripristinare la vita familiare del ricorrente con i suoi figli, nell'interesse di tutti.

70. In considerazione di quanto sopra, la Corte conclude che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione su questo punto.

b) Relativamente alle misure adottate dalle autorità per far rispettare i diritti di visita del ricorrente dopo la sua assoluzione

71. La Corte ritiene che, tenuto conto delle circostanze che le sono state presentate, la sua funzione è quella di esaminare se le autorità interne abbiano adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste alle stesse al fine di mantenere i legami tra il ricorrente e i suoi figli (*Bondavalli c. Italia*, n° 35532/12, § 75, 17 novembre, 2015) e di esaminare il modo in cui le autorità sono intervenute per facilitare l'esercizio del diritto di visita del ricorrente come stabilito dalle decisioni giudiziarie (*Hokkanen c. Finlandia*, 23 settembre 1994, § 58, serie A no 299-A, e *Kuppinger c. Germania*, No. 62198/11, § 105, 15 gennaio 2015). Si ricorda inoltre che in un caso del genere, l'adeguatezza di una misura è giudicata dalla rapidità della sua attuazione (*Piazzi c. Italia*, n° 36168/09, § 58, 2 novembre 2010).

72. La Corte ricorda la propria conclusione in questo caso, secondo cui la durata del procedimento penale nei confronti del ricorrente è stata eccessiva e le autorità italiane non hanno preso tutte le misure necessarie che potevano essere ragionevolmente richieste loro per ripristinare la vita familiare del ricorrente con i suoi figli (supra, paragrafo 69). Inoltre, fa presente che, in precedenza il ricorrente era stato separato per molto tempo dai propri figli durante la sottrazione effettuata da C.L.M. (supra, paragrafo 6) e che durante l'inchiesta penale, l'assenza di cooperazione di C.L.M.

aveva ostacolato lo svolgimento degli incontri. Pertanto, al momento della assoluzione del ricorrente nel 2014, il rapporto tra lui e i suoi figli era complesso.

73. La Corte rileva che dai recenti sviluppi del procedimento, emerge che dall'assoluzione del ricorrente, avvenuta nel maggio del 2014, le autorità nazionali hanno effettuato tentativi per consentirgli di esercitare il suo diritto. In particolare, i servizi sociali hanno organizzato incontri svolti conformemente alle procedure previste, sono state disposte diverse perizie psicologiche dei bambini e sono state redatte relazioni sulla svolgimento degli incontri. Il ricorrente, però, ha dovuto far fronte al rifiuto dei suoi figli, in particolare quella di D.A., di vederlo e di stabilire un rapporto con lui.

74. Da maggio del 2014, il Tribunale e la Corte d'appello si sono pronunciati più volte (paragrafi 32, 34, 36 e 40 di cui sopra), modificando l'esercizio dei diritti di visita del ricorrente sulla base delle perizie svolte. La Corte ritiene che, di fronte alle gravi incomprensioni tra i due genitori, le autorità abbiano preso, a partire dal 2014, le misure necessarie per incoraggiarli a cooperare e a ripristinare rapporti tra il ricorrente e i suoi figli. Infatti, sono state depositate diverse relazioni dei servizi sociali; è stato disposto un percorso terapeutico per i genitori, i bambini sono stati preparati e accompagnati agli incontri dagli operatori dei servizi sociali, che hanno seguito con molta attenzione gli incontri e hanno informato il Tribunale e la Corte d'appello.

75. La Corte riconosce che le autorità si sono trovate in questo caso in una situazione molto difficile, derivante in particolare dalle gravi incomprensioni reciproche dei genitori e dalle reciproche denunce. In effetti, la mancata realizzazione dei diritti di visita del ricorrente erano attribuibili principalmente al rifiuto manifesto della madre e a quello dei bambini, causato dalla stessa. Tuttavia, la Corte ritiene che la mancanza di cooperazione tra i genitori separati non può esentare le autorità competenti dall'obbligo di ricorrere a tutti i mezzi possibili per consentire il mantenimento dei legami familiari (*Nicolò Santilli*, supra, § 74, *Lombardo*, § 91, e *Zavrel*, supra citato, § 52). A questo proposito, la Corte ricorda che spetta allo Stato convenuto scegliere i mezzi che assicurino il rispetto degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8. Nel caso di specie, la Corte ha il compito di valutare se le misure adottate dalle autorità italiane sono state adeguate e sufficienti.

76. Nel caso di specie, la Corte ritiene che le autorità abbiano adottato misure appropriate per creare le condizioni per la piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente (cfr., *a contrario*, *Bondavalli* supra § 81 *Macready c. Repubblica Ceca*, n. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e *Piazzi*, supra citato, § 61). Esse hanno adottato misure utili per l'instaurazione di contatti efficaci (cfr., *a contrario*, *Lombardo*, § 92, e *Piazzi*, supra citato, § 61) e hanno creato un progetto finalizzato alla riconciliazione tra il ricorrente e i suoi figli.

77. Considerato tutto quanto sopra e il margine di discrezionalità dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali abbiano, da maggio 2014, compiuto gli sforzi, che si potevano ragionevolmente esigere, al fine di

garantire il rispetto del diritto di visita del ricorrente, conformemente ai requisiti del diritto, rispetto alla vita familiare garantita dall'articolo 8 della Convenzione. Pertanto non vi è alcuna violazione del diritto alla vita familiare del ricorrente su questo punto.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

78. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette il risarcimento solo parziale da effettuare, la Corte accorda alla parte lesa, se del caso, un'equa soddisfazione."

A. Danno

79. Il ricorrente chiede € _____ (EUR) per danno materiale e € _____ per danno morale.

80. Il Governo contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto.

81. La Corte non rilevando l'esistenza di alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il presunto danno patrimoniale, il Tribunale respinga tale richiesta. Tuttavia, ritiene opportuno concedere al ricorrente € _____ per il danno morale.

B. Costi e spese

82. Il ricorrente chiede inoltre € _____ per i costi e le spese sostenute dinanzi alla Corte oltre a € _____ per i costi di traduzione.

Il Governo ritiene che l'importo richiesto sia eccessivo e ha chiesto alla Corte di respingere la richiesta.

84. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo se necessari, equi e realmente sostenuti. In questo caso, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole l'importo di € _____ per i costi e le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte e lo concede al richiedente.

C. Gli interessi di mora

85. La Corte ritiene opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni del rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

1. Dichiarare il ricorso ricevibile;
2. Dichiarare che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa dei ritardi irragionevoli nel procedimento penale nei confronti del ricorrente;
3. Dichiarare che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione sulle misure adottate dalle autorità per far rispettare i diritti di visita del ricorrente;
4. Dichiarare

a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:

i. _____ euro (_____ euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale

ii. _____ euro (_____ euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per costi e spese;

b) che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto entro il 23 febbraio 2017, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Abel Campos

Mirjana Lazarova Trajkovska

Cancelliere

Presidente